

TAR Cagliari 29/09/1997 n. 1178
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

La disposizione di cui all'art. 21, co. 1-bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato ed integrato dalla L. 2 giugno 1995 n. 216, che prevede l'acquisizione delle Imprese partecipanti alla gara delle giustificazioni sulla formulazione delle rispettive offerte in vista dell'eventuale verifica dell'anomalia, mediante allegazione delle stesse alla proposta contrattuale, attribuisce alla Stazione appaltante la facoltà di avvalersi di uno strumento particolarmente agile per la individuazione delle offerte anomale, del quale però essa può anche non avvalersi allorquando ritenga che le esigenze di approfondimento superino quelle della rapidità dell'azione amministrativa.